



Riunione del 31 Luglio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 1**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone	- Presidente
- Avv. Antonio Amato	- Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine	- Componente-Estensore

82.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **GENTILE Domenico** - Tesserato

- **ASD SPYKE VOLLEY**, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

GENTILE Domenico *per avere, in violazione del generale principio di lealtà e probità, quale tesserato FIPAV nella sua qualità di allenatore della ASD Spyke Volley, in occasione delle selezioni giovanili del 10/3/2013 presso il centro sportivo sito in Cercola, accompagnato e presentato l'atleta Angelino Matteo, minorenne, tesserato presso altro sodalizio (ASD PHOENIX CAIVANO), con modulo di adesione sottoscritto a nome della detta società ASD PHOENIX CAIVANO, senza averne avuto l'autorizzazione;*

ASD SPYKE VOLLEY, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. Galdieri Ilaria *per responsabilità diretta per il fatto compiuto dal proprio legale rappresentante ex Art. 55 comma 3. lettera a) del vigente Regolamento Giurisdizionale.*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 31 Luglio 201



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione da ogni attività federale per mesi due per Gentile Domenico nonché di applicazione della multa di € 200,00 per la ASD SPYKE VOLLEY, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t.
- Preso atto delle argomentazioni svolte dalla difesa degli incolpati che chiede il non luogo a sanzione

Premesso che

Con esposto del 24/4/2013, il Presidente della società ASD PHOENIX CAIVANO denunciava alla Procura Federale FIPAV il comportamento disciplinarmente rilevante posto in essere dal sig. Gentile Domenico allorquando, nella sua qualità di allenatore della ASD Spyke Volley, in occasione delle selezioni giovanili del 10/3/2013 presso il centro sportivo sito in Cercola, accompagnava e presentava l'atleta Angelino Matteo, minorenne, tesserato presso il sodalizio denunciante con modulo di adesione sottoscritto a nome della detta società senza averne avuto l'autorizzazione.

In sede di memoria difensiva nonché di discussione orale, il sig. Gentile negava recisamente l'addebito lamentando, di fatto, uno scambio di persona essendo egli impegnato, nel giorno dell'asserita violazione disciplinare, in località diversa da Cercola.

La circostanza appare provata e comporta la pronuncia di non luogo a sanzione nei confronti del sig. Gentile.

Se dalla lettura della memoria difensiva del sodalizio emerge chiaramente come un rappresentante della società ASD Spyke Volley accompagnò il minore Angelino alle selezioni *de quibus*, dalle dichiarazioni confessorie rese in udienza da parte dei dirigenti del sodalizio incolpato nonché dalla lettera prot. n. 829/P/CR del 12/6/2013 a firma dei Presidenti Regionale e Provinciale FIPAV Campania e Napoli risulta che l'accompagnatore materiale sia stato o il sig. Fabio Parisi o il sig. Francesco Angelini (entrambi tesserati con la ASD Spyke Volley) ed, in ogni caso, non il sig. Gentile.



Per tali motivi, appare opportuno rimettere gli atti all'Ufficio della Procura Federale per l'individuazione dell'autore materiale dell'illecito disciplinare.

Per quanto riguarda, poi, la presentazione di un modulo "falsificato" o in ogni caso esibito senza la preventiva autorizzazione dell'avente diritto, alcun documento è stato versato in atti precludendo a questa Commissione qualsivoglia giudizio in merito.

La carenza probatoria sul punto comporta il proscioglimento dell'allenatore incolpato e, per l'effetto il proscioglimento del sodalizio.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera il non luogo a sanzione nei confronti del tesserato Gentile Domenico e del Sodalizio ASD SPIKE VOLLEY, e dispone la trasmissione degli atti alla Procura per le ragioni di cui in narrativa.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 4 Settembre 2013